

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 35

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 28 agosto 2013

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 3. Ricorso per conflitto tra poteri dello stato (merito) depositato in cancelleria l'8 agosto 2013.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione mediante comizio pubblico tenutosi a Viterbo a carico dell'on. Silvio Berlusconi per le opinioni da questi espresse nei confronti dell'on. Antonio Di Pietro - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati in data 22 settembre 2010 - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevata dal Giudice di Pace di Viterbo - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio dell'attività parlamentare.
- Deliberazione della Camera dei deputati del 22 settembre 2010.
 - Costituzione, art. 68, primo comma..... Pag. 1
- N. 178. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 21 febbraio 2013
Impiego pubblico - Sanzioni disciplinari nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria - Procedimento disciplinare per destituzione a seguito di processo penale - Previsione, in caso di proscioglimento dell'imputato per prescrizione, della decorrenza del termine di 120 giorni per l'avvio del procedimento disciplinare, in assenza di notifica, dalla data di pubblicazione della sentenza, anziché dalla data in cui l'amministrazione ne ha avuto notizia - Violazione del principio di uguaglianza per l'identico trattamento, ai fini del computo del termine per l'avvio o la ripresa del procedimento disciplinare, di fattispecie diverse - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
- Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, art. 7, comma 6.
 - Costituzione, artt. 3 e 97..... Pag. 3
- N. 179. Ordinanza emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia del 9 maggio 2013.
Giustizia amministrativa - Riordino del processo amministrativo - Nullità della notificazione del ricorso e mancata costituzione in giudizio del destinatario - Previsione della possibilità per il giudice di stabilire un termine perentorio per il rinnovo della notificazione solo nell'ipotesi in cui ritenga che l'esito negativo della notificazione dipenda da cause non imputabili al ricorrente - Eccesso di delega.
- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, art. 44, comma 4.
 - Costituzione, art. 76..... Pag. 9
- N. 180. Ordinanza del Tribunale di Saluzzo del 4 aprile 2013.
Ordinamento giudiziario - Delega legislativa per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza - Conferimento al Governo mediante disposizione inserita nella legge di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011 - Denunciato mancato esame del relativo emendamento in Commissione referente - Violazione dell'iter ordinario di formazione legislativa e della c.d. "riserva di assemblea" previsti per l'approvazione dei disegni di legge di delegazione legislativa - Incompatibilità ed eterogeneità della delega rispetto al presupposto di necessità e urgenza e al contenuto originario del decreto-legge - Richiamo alla sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale.
- Legge 14 settembre 2011, n. 148 (che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138), art. 1, comma 2.
 - Costituzione, artt. 72, commi primo e quarto, e 77, comma secondo.



Ordinamento giudiziario - Riorganizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero recata dal decreto legislativo n. 155 del 2012 - Inclusione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Saluzzo nell'elenco delle sedi giudiziarie soppresse, di cui alla tabella A allegata al decreto - Denunciata illegittimità "in via consequenziale", derivante dalla incostituzionalità (per vizio formale) della norma di delegazione - Eccesso di delega - Contrasto con le finalità di risparmio di spesa e di incremento di efficienza nonché con principi e criteri direttivi stabiliti dalla norma di delegazione.

- Decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, art. 1 (limitatamente all'inclusione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Saluzzo nell'elenco di cui all'allegata Tabella A).
- Costituzione, art. 76; legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 1, comma 2, lett. b) ed e). *Pag.* 11

N. 181. Ordinanza del Tribunale di Tivoli del 3 aprile 2013

Contratto, atto e negozio giuridico - Caparra confirmatoria - Ritenzione, ovvero obbligo di restituzione del doppio, in caso di inadempimento - Potere (d'ufficio) del giudice di ridurre equamente la somma da ritenere o il doppio da restituire, in ipotesi di manifesta sproporzione o se ricorrano giustificati motivi - Omessa previsione - Violazione del principio di ragionevolezza sotto più profili - Penalizzazione del contraente "debole".

- Codice civile, art. 1385, comma secondo.
- Costituzione, art. 3. *Pag.* 18

N. 182. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto del 17 maggio 2013

Farmacia - Attribuzione ai Comuni del potere regolamentare in materia di farmacie, con possibilità di esercizio in proprio del servizio farmaceutico - Violazione del principio di libertà di iniziativa economica privata - Lesione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione del principio di sussidiarietà.

- Legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 2, comma 1, secondo periodo, sostituito dall'art. 11, lett. c), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27.
- Costituzione, artt. 41, 97 e 118, primo comma. *Pag.* 21



ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 3

Ricorso per conflitto tra poteri dello stato (merito) depositato in cancelleria l'8 agosto 2013.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione mediante comizio pubblico tenutosi a Viterbo a carico dell'on. Silvio Berlusconi per le opinioni da questi espresse nei confronti dell'on. Antonio Di Pietro - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati in data 22 settembre 2010 - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevata dal Giudice di Pace di Viterbo - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio dell'attività parlamentare.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 22 settembre 2010.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

IL GIUDICE DI PACE

Esaminati gli atti del presente procedimento penale nei confronti di Silvio Berlusconi, nato a Milano il 29 settembre 1936;

letta la deliberazione della Camera dei deputati adottata nella seduta del 22 settembre 2010; letta la sentenza della Corte di cassazione n. 17700/12 del 19 gennaio 2012;

uditi il Pubblico Ministero e la parte civile, che hanno chiesto che fosse sollevato dinanzi alla Corte costituzionale conflitto di attribuzione avverso la deliberazione sopra menzionata, e la difesa che ha richiesto l'emissione di sentenza ex art. 129 c.p.p. ritenendo applicabile l'art. 68 primo comma della Costituzione e, in subordine, sollevarsi conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale;

Premesso:

che la parte offesa Antonio Di Pietro presentava denuncia/querela ai Carabinieri di Curno in data 21 giugno 2008 a carico di Silvio Berlusconi per il reato di diffamazione in relazione alle dichiarazioni rese sul suo conto da quest'ultimo durante un comizio pubblico tenutosi in Viterbo, presso il palazzetto dello sport, in data 26 marzo 2008,

che le frasi pronunciate dall'imputato, come riportate nel capo d'imputazione, sono del seguente tenore: «Di Pietro si è laureato grazie ai Servizi, perché non è possibile che l'abbia preso uno che parla così l'italiano... a Montenero di Bisaccia nessuno sapeva che si stava laureando, nemmeno i suoi genitori... Mi fa orrore non tanto perché ha problemi con i congiuntivi ma perché non rispetta gli altri, ha mandato in galera italiani senza prove... Ho orrore di Di Pietro, rappresenta il peggio del peggio. Mi fa orrore perché non rispetta le persone, ha mandato in galera italiani senza avere alcuna prova»,

che, concluse le indagini preliminari, il Pubblico Ministero, con atto prot. n. 123/2009 del 13 novembre 2009, citava in giudizio Silvio Berlusconi ravvisando il reato di cui agli artt. 595 commi 1 e 2 c.p.,

che il Giudice di Pace di Viterbo, nella persona del dr. Mandolini Alessandro originario assegnatario del fascicolo di causa, avendo ritenuto di non accogliere l'eccezione della difesa sull'applicabilità dell'art. 68, primo comma della Costituzione in considerazione della carica di deputato ricoperta da Berlusconi al momento del fatto, dispose, con ordinanza del 23 marzo 2012, la trasmissione degli atti alla Camera dei Deputati ai sensi dell'art. 3 comma IV della legge n. 140/2003,

che con comunicazione pervenuta in data 28 settembre 2010, il Presidente della Camera dei deputati informava il Giudice di Pace di Viterbo che l'Assemblea, nella seduta del 22 settembre 2010, aveva ritenuto che i fatti per i quali pende il presente procedimento penale concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68 comma 1 della Costituzione,



che il Giudice di Pace dell'epoca, ricevuta la deliberazione della Camera dei deputati, in data 5 ottobre 2010 emise sentenza n. 130/2010 nella quale dichiarava la non punibilità dell'imputato Berlusconi Silvio avendo egli agito nell'esercizio delle funzioni parlamentari,

che avverso detta sentenza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, su richiesta della parte civile, ricorreva innanzi alla Corte di cassazione la quale, all'esito del processo, emetteva la menzionata sentenza n. 17700/12 del 19 gennaio 2012 con la quale annullava la sentenza impugnata e rinviava a questo Ufficio per un nuovo esame in merito all'accertamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 68 della Costituzione, avendo avuto cura di specificare i canoni ermeneutici cui ancorare il giudizio, segnalando, infatti, che «L'esimente ricorre quindi, in caso di attività del parlamentare espletata fuori del Parlamento, soltanto se la critica sia connessa alla sua funzione, essendo sostanzialmente riproduttiva di un'opinione espressa in sede parlamentare e quindi legata da nesso funzionale con quest'ultima, della quale abbia finalità divulgativa.»,

Ciò premesso

questo Giudice di Pace ritiene che la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati ecceda la sfera di attribuzioni stabilita per il potere legislativo dagli artt. 55 e ss. Cost., e che, conseguentemente, si è verificata una compressione della sfera delle attribuzioni della magistratura, regolata dagli artt. 102 e ss. Cost.,

che la ormai consolidata giurisprudenza costituzionale, da ultimo la sentenza sopra ricordata, ritiene che l'insindacabilità prevista dal primo comma dell'art. 68 Cost. copra anche le opinioni espresse extra moenia dai membri delle Camere solo quando le stesse costituiscano riproduzione sostanziale, ancorché non letterale, di atti tipici nei quali si estrinsecano le diverse funzioni parlamentari, ovvero siano sostanzialmente riproduttive di un'opinione espressa in sede parlamentare, con la conseguenza che deve esistere un nesso funzionale tra queste ultime e le eventuali loro proiezioni esterne,

che nel caso di specie non si ravvisa un collegamento funzionale tra l'attività di parlamentare dell'allora deputato Silvio Berlusconi e le frasi contestate come diffamatorie,

che, infatti, va evidenziato che le espressioni su cui si fonda l'imputazione non possono essere considerate manifestazione di un'opinione avente carattere politico o di rilievo parlamentare, in quanto hanno ad oggetto fatti riguardanti la professione di magistrato svolta da Di Pietro prima di intraprendere la carriera politica, da quest'ultimo ritenuti falsi e quindi lesivi della sua reputazione. L'imputato ha affermato, infatti, che Di Pietro avrebbe conseguito la laurea solo grazie ai servizi segreti e che nella sua attività di Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Milano avrebbe mandato in galera italiani senza avere alcuna prova,

che poiché le affermazioni rese da Berlusconi nel comizio pubblico sopra menzionato vertono su fatti concreti, è evidente che non può operare la prerogativa di insindacabilità prevista dall'art. 68, primo comma della Cost. limitatamente alle opinioni e ai voti espressi nell'esercizio delle funzioni di parlamentare,

che nella relazione della Giunta per le autorizzazioni si evidenzia che le frasi di Berlusconi avevano valenza politica in quanto le affermazioni sulla vicenda universitaria e sull'attività giudiziaria di Di Pietro rappresentavano il punto di partenza dell'argomento sviluppato successivamente della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, tema questo oggetto del programma elettorale della formazione guidata dal deputato Berlusconi e più volte oggetto di interventi nella sua pregressa attività politico-parlamentare,

che, pur considerando le asserzioni su Di Pietro in correlazione con l'argomento successivo della separazione delle carriere in magistratura, le stesse non possano in ogni caso trovare tutela nell'invocato art. 68 della Cost. che, come già rilevato, garantisce l'insindacabilità delle sole opinioni,

che, inoltre, benché la separazione delle carriere fosse un tema politico dibattuto, l'intervento di Berlusconi non risulta correlato ad iniziative parlamentari tipiche recenti, né riproduttivo di opinioni espresse sempre di recente in sede parlamentare, in modo da manifestare una finalità divulgativa delle esternazioni rispetto ad uno specifico intervento parlamentare,

che del tutto inconferenti risultano infine i richiami, contenuti nella relazione della Giunta per le autorizzazioni, alla situazione di conflitto e di contrapposizione politica esistente tra le parti da diversi anni, in quanto chiaramente non inerente all'attività parlamentare,

che, stante quanto sopra, appare evidente lo sconfinamento dell'assemblea dalla sfera dell'insindacabilità delle dichiarazioni all'ambito della valutazione della fondatezza nel merito dell'accusa, che non spetta alla Camera dei deputati bensì alla Magistratura ai sensi degli artt. 102 e ss. Cost.,

che la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nel corso della seduta del 22 settembre 2010 appare pertanto lesiva delle attribuzioni di questo organo giurisdizionale, in quanto frutto di un arbitrario esercizio del potere attribuito al Parlamento dall'art. 68 Cost.,



che di conseguenza deve sollevarsi, a norma dell'art. 37 della legge n. 87/1953, conflitto di attribuzione, volto all'annullamento della delibera in questione,

P.Q.M.

Visti gli artt. 37 legge n. 87/1953 e 26 decr. Pres. Corte cost. 21 luglio 2004, chiede alla Corte costituzionale di dichiarare che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dall'on. Silvio Berlusconi, per le quali pende procedimento penale davanti a questo Giudice di Pace, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione e, conseguentemente, di annullare la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 settembre 2010 (atti Camera doc. IV-ter n. 8/A, 13/A e 17/A), nei confronti dell'on. Silvio Berlusconi.

Sospende il presente processo e manda la cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.

Viterbo, addì 8 gennaio 2013

Il giudice di pace: FAGIONI

13C0310

N. 178

Ordinanza del 21 febbraio 2013 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Ibba Giuseppe contro il Ministero della giustizia

Impiego pubblico - Sanzioni disciplinari nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria - Procedimento disciplinare per destituzione a seguito di processo penale - Previsione, in caso di proscioglimento dell'imputato per prescrizione, della decorrenza del termine di 120 giorni per l'avvio del procedimento disciplinare, in assenza di notifica, dalla data di pubblicazione della sentenza, anziché dalla data in cui l'amministrazione ne ha avuto notizia - Violazione del principio di uguaglianza per l'identico trattamento, ai fini del computo del termine per l'avvio o la ripresa del procedimento disciplinare, di fattispecie diverse - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, art. 7, comma 6.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 3797 del 2008, proposto da: Ibba Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Capitani, con domicilio eletto presso Danilo Siliquini in Roma, via Nicola Ricciotti, 9;

Contro Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero Giustizia -Dipartimento Amm.ne Penitenziaria;

Per l'annullamento del decreto dap n. 0203748 del 2007, con cui è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2013 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;



1. Con ricorso notificato il 25 marzo 2008 e depositato il successivo 23 aprile il ricorrente ha impugnato il provvedimento, notificatogli il 23 gennaio 2008, con cui gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della destituzione dal corpo di polizia penitenziaria, cui apparteneva. Tale atto è stato adottato a seguito dell'instaurazione di procedimento penale a carico del ricorrente, per avere egli truffato l'amministrazione, falsificando due certificati medici al fine di porsi indebitamente in malattia ed assentarsi dal servizio.

In primo grado, il Tribunale di Roma ha pronunciato condanna, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, alla pena di sei mesi e quindici giorni di reclusione e 250,00 euro di multa, per il delitto di cui all'art. 640, comma 2, n. 1) cod. pen.

Successivamente, il ricorrente è stato prosciolto con sentenza della Corte di appello di Roma n. 8588 del 2005, che ha stabilito di non doversi procedere a causa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Quest'ultima sentenza è stata deposita in cancelleria il 13 dicembre 2005 ed è divenuta irrevocabile il 28 gennaio 2006.

L'amministrazione penitenziaria ne è stata portata a conoscenza dall'ufficio giudiziario solo il 14 luglio 2006, ed ha avviato di conseguenza il procedimento disciplinare il successivo 28 luglio. Con un preliminare ed assorbente motivo di ricorso, l'atto impugnato viene denunciato per violazione del termine indicato dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 449 (Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), secondo il quale «quando da un procedimento penale comunque definito emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione».

È pacifico che si tratti della disposizione normativa applicabile in causa, in quanto diretta, con carattere di specialità, a definire il rapporto tra sentenza penale di proscioglimento e giudizio disciplinare, nei confronti degli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria (privo di rilievo in causa, e ai fini della questione che viene proposta con la presente ordinanza, è invece se tale norma si applichi anche alle sentenze di condanna per cause diverse da quelle indicate dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 449 del 1992, ovvero se, esclusivamente per tali ipotesi, trovi invece spazio la disciplina generale recata dalla legge 27 marzo 2001, n. 97: per l'analogo caso concernente la polizia di Stato, *cf.* Cons. Stato, Ad. Plen. , n. 10 del 2006; Cons. Stato, sez. VI, n. 2112 del 2009).

Ove il termine per avviare l'azione disciplinare decorresse dal 13 dicembre 2005, data di deposito della sentenza di proscioglimento (ma la medesima conclusione, aggiunge il ricorrente, andrebbe tratta facendo riferimento alla data di passaggio in giudicato), l'amministrazione sarebbe incorsa in violazione di legge, giacché, come viene enunciato nello stesso atto impugnato, il procedimento disciplinare ha avuto inizio oltre il termine perentorio di 120 giorni da tale data, ovvero, come si è visto, solo a partire dal 28 luglio 2006 (non risulta che la sentenza sia stata notificata antecedentemente all'amministrazione, sicché non ha rilievo in causa il termine breve di 40 giorni previsto in tal caso dalla legge).

In fase cautelare, questo Tribunale ha sospeso l'atto impugnato per tale vizio, con ordinanza, tuttavia, riformata in sede di appello dal Consiglio di Stato.

La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza pubblica del 24 gennaio 2013.

2. Il Tribunale, ritenuta la propria giurisdizione e competenza (ex art. 133, comma 1, lett. i, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, atteso che gli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria, equiparati alle forze di polizia di Stato, costituiscono personale in regime di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), stima, anzitutto, infondata l'eccezione di irricevibilità della domanda per tardività, avanzata dall'Avvocatura dello Stato: il sessantesimo giorno utile per proporre ricorso cadeva domenica 23 marzo 2008, giorno di Pasqua, sicché, essendo festivo anche il seguente 24 marzo, la notifica è tempestivamente stata eseguita martedì 25 marzo, primo giorno non festivo.

In secondo luogo, appaiono prive di fondamento giuridico le censure svolte in ricorso, per profili diversi dalla violazione del termine concesso per iniziare il procedimento disciplinare.

Dirimente ai fini della decisione è perciò la doglianza, sopra esposta, relativa alla violazione dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 449 del 1992. Con riferimento a quest'ultima disposizione normativa, il Tribunale dubita della legittimità costituzionale della norma, nella parte in cui essa, limitatamente al caso in cui l'imputato sia stato prosciolto a seguito di estinzione del reato per prescrizione, fa decorrere il termine di 120 giorni per l'avvio del procedimento disciplinare dalla data di pubblicazione della sentenza penale, anziché dalla data in cui l'amministrazione ne abbia avuto notizia.

La questione è rilevante: ove essa fosse accolta, il procedimento disciplinare avrebbe avuto inizio nel rispetto del termine stabilito, poiché, come si è anticipato, è pacifico in causa che l'amministrazione abbia avuto conoscenza della sentenza della Corte di appello di Roma il 14 luglio 2006, e si sia attivata il successivo 28 luglio. Ne segue che il ricorso di cui al processo principale dovrebbe essere rigettato.



Viceversa, esso andrebbe accolto, qualora la Corte ritenesse non fondata la questione di legittimità costituzionale.

Sotto tale profilo, infatti, il Tribunale esclude di poter addivenire ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma oggetto. Diversamente che nell'ipotesi di sentenza penale irrevocabile di condanna per taluni reati, regolata dall'art. 6 del d.lgs. n. 449 del 1992, il *dies a quo* del termine di 120 giorni per avviare il procedimento disciplinare, ove quello penale sia stato definito altrimenti (e, quindi, anche per il caso di estinzione del reato), viene fatto espressamente decorrere dall'art. 7; comma 6, impugnato non dalla data in cui l'amministrazione abbia avuto conoscenza della pronuncia penale, ma dalla data di pubblicazione di essa.

Il Tribunale dà atto che parte della giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. VI, n. 6521 del 2008; id n. 4495 del 2006), formatasi sulla norma, del tutto analoga, espressa per le forze di polizia dall'art. 9, comma 6, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 ha concluso nel senso che il termine per iniziare l'azione disciplinare decorre, anche al di fuori dei casi di sentenza di condanna, dalla conoscenza che l'amministrazione abbia avuto della pronuncia penale.

Tuttavia, ai fini della motivazione sulla rilevanza della presente questione di legittimità costituzionale, è sufficiente osservare, anzitutto, che un simile orientamento non costituisce diritto vivente (in senso contrario, ad esempio, Cons. Stato, sez. VI, n. 1894 del 2011; id. n. 3426 del 2006).

In secondo luogo, che esso appare sbarrato dal chiaro ed univoco senso letterale della disposizione impugnata, a fronte del quale cede il potere del giudice comune di adeguare il tessuto normativo primario alla Costituzione, e vi subentra l'esercizio della giurisdizione costituzionale (Corte cost., sentenza n. 219 del 2008; id. n. 1 del 2013, punto 8.1 del Considerato in diritto).

Del resto, che l'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 449 del 1992 non possa che venire interpretato nel senso qui denunciato viene confermato dal fatto che esso si inserisce in una tendenza normativa più ampia. Ed essa, in particolare, è intesa a distinguere il *dies a quo* per la decorrenza del termine utile ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare, a seguito di pronuncia del giudice penale, a seconda che quest'ultima sia di condanna, ovvero di proscioglimento.

Con riguardo alla sentenza di condanna, infatti, l'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 ebbe cura di precisare che detta decorrenza coincide con la data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della pronuncia, per i casi in cui in sede disciplinare si infligga la destituzione.

In seguito, l'art. 5, comma 4, della legge 27 marzo 2001, n. 97 formulò analoga previsione, con riferimento alla data di comunicazione della sentenza di condanna all'amministrazione. Diversamente, l'art. 97, comma 3, del d.P.R. n. 3 del 1957 ha enunciato la regola opposta, e ribadita dalla norma impugnata, in presenza di una sentenza definitiva di proscioglimento.

Decisivo, in tale prospettiva, è infine che simile regola non solo non sia stata adeguata in via interpretativa dalla Corte costituzionale, ma che essa sia stata invece giudicata conforme agli artt. 3 e 97 Cost. con la sentenza n. 264 del 1990, ove si è ritenuto non irragionevole che il legislatore, per le ipotesi di proscioglimento penale del pubblico dipendente, subordinasse la correlata azione disciplinare ad un termine dalla decorrenza certa, costituito dalla data di irrevocabilità della sentenza penale, e non dalla data di conoscenza di essa da parte dell'amministrazione.

La opposta conclusione cui la Corte costituzionale è giunta con la sentenza n. 184 del 2004 (di cui meglio si dirà in seguito) non si estende direttamente, ed in assenza di un nuovo intervento della Corte, al caso di specie, poiché concerne l'ipotesi, disciplinata per una fase transitoria dall'art. 10, comma 3, della legge n. 97 del 2001, in cui il pubblico dipendente sia stato condannato in sede penale: essa, semmai, vale a ribadire che il legislatore continua a distinguere, per il profilo che qui rileva, pronunce penali di condanna da un lato, e di proscioglimento dall'altro.

3. La questione è non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Come è appena emerso, il giudice delle leggi è già intervenuto su previsione normativa analoga alla norma impugnata, affermando che, in caso di pronuncia di proscioglimento e nel bilanciamento tra l'interesse dell'amministrazione ad esercitare l'azione disciplinare e quello del pubblico dipendente a «vedere definita la sua posizione, non può ritenersi irragionevole che il legislatore abbia privilegiato il secondo» (sentenza n. 264 del 1990).

Tale decisione si inserisce in una linea propria della giurisprudenza costituzionale, volta a valorizzare, anche a garanzia del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, l'interesse del pubblico dipendente a non essere sottoposto senza certi e definiti limiti temporali all'azione disciplinare (sentenza n. 1128 del 1988), fino a postulare un corrispondente «diritto alla decisione» (sentenza n. 104 del 1991; in seguito, sentenza n. 375 del 2000).

Il Tribunale non ritiene di proporre argomenti in senso contrario, ma si limita a rilevare che, fino ad oggi, la Corte non ha avuto modo di pronunciarsi sull'esito del bilanciamento operato dal legislatore nel peculiare caso di specie, indotto da una sentenza penale che accerta l'estinzione del reato, a causa della prescrizione.

In altri termini: la sentenza n. 264 del 1990, che è l'obbligato punto di riferimento per apprezzare la non manifesta infondatezza dell'odierna questione, non poté che valutare la legittimità costituzionale dell'art. 97, comma 3, del D.P.R.



n. 3 del 1957 con riguardo all'ampio genus delle sentenze di proscioglimento, poiché in tali termini la questione era stata proposta dal giudice rimettente (benché anche in quel caso il dubbio fosse stato originato da una pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione, la norma venne infatti impugnata nella sua interezza). La risposta della Corte, dunque, inevitabilmente fu calibrata in accordo con la generale questione proposta, senza che si potesse introdurre alcun distinguo, a seconda della natura particolare che il proscioglimento può assumere nel nostro ordinamento.

Come è noto, infatti, nell'ambito di tale categoria coesistono (artt. 529; 530; 531 cod. proc. pen.) pronunce di natura assai diversa, tra le quali una posizione del tutto peculiare rivestono quelle conseguenti a prescrizione.

I profili su cui il Tribunale ritiene di doversi soffermare, a tale proposito, sono due.

Anzitutto, è ben possibile che l'estinzione del reato sia dichiarata a seguito della concessione all'imputato di un attenuante, per effetto della quale il termine prescrizionale viene a ridursi. Con riguardo a tale evenienza, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «nell'ipotesi (...) che alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione si giunga attraverso la concessione di circostanze attenuanti (e il relativo giudizio di prevalenza sulle eventuali circostanze aggravanti), la sentenza di proscioglimento dovrà contenere, in motivazione, l'accertamento incidentale della responsabilità penale, quale passaggio logico pregiudiziale al riconoscimento delle attenuanti medesime» (Cass. pen. , sez. VI, n. 12048 del 5 ottobre 2000).

Vi è, perciò, un'ipotesi in cui al formale proscioglimento è sotteso un pieno accertamento della penale responsabilità, con riguardo a fatti che sono poi suscettibili di assumere rilievo nell'ambito del procedimento disciplinare.

In secondo luogo, è altresì possibile che l'azione civile di danno sia stata esperita nel giudizio penale, e che, dopo la condanna di primo grado, sopraggiunga la prescrizione: anche in tale caso, l'art. 578 cod. proc. pen. esige che il giudice penale, nel dichiarare la prescrizione, ugualmente decida sul capo civile della sentenza di primo grado. Anche per tale ipotesi, la pronuncia del giudice penale richiede un accertamento sulla responsabilità, che non può prescindere perlomeno dalla sussistenza del fatto e dalla attribuzione di esso all'imputato, sia pure secondo criteri di natura civilistica (Cass. pen. , sez. V, n. 42135 del 2011).

Si aggiunga che tutte le sentenze penali che rilevano la prescrizione hanno dovuto escludere l'evidenza di una causa di assoluzione dell'imputato (art. 129, comma 2, cod. proc. pen.), e che esse, come nel caso di specie, ben possono sopraggiungere all'esito di una pronuncia di condanna di primo grado, recante un compiuto accertamento della penale responsabilità del pubblico dipendente.

Anche senza arrivare a quanto affermato dall'Ad. Plen. Cons. Stato, n. 10 del 2006, in ordine alla «agevole assimilazione» tra sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione e sentenza cd. di patteggiamento (in termini, punto 2 del diritto analogamente, Cons. Stato, sez. IV, a 5672 del 2012), ugualmente ve ne è per dubitare che il legislatore, ai fini dell'avvio del procedimento disciplinare sui medesimi fatti, possa accomunare sotto la stessa regola la pronuncia conseguente a prescrizione con la pronuncia di assoluzione, essendo invece la legge tenuta ad assimilare ciò che è uguale e a separare ciò che è diseguale.

Non si discute che entrambe tali pronunce appartengano, nell'ambito dell'ordinamento penale, al genus delle sentenze di proscioglimento; ma, ai fini della risoluzione dell'attuale dubbio di legittimità costituzionale, ciò che assume rilievo prioritario non è quest'ultimo punto di vista, ma, piuttosto, il rapporto che può legare il contenuto di accertamento della sentenza penale al conseguente procedimento disciplinare.

Benché, ai sensi dell'art. 653 cod. proc. pen. , l'efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare competa alle sole sentenze irrevocabili di assoluzione e di condanna, ugualmente non è dubitabile che i fatti comunque accertati dal giudice penale con una sentenza di proscioglimento possano e debbano venire rivalutati dall'amministrazione anche tenendo conto dell'esito di detto accertamento, nell'ambito del procedimento disciplinare.

Del resto, in contrasto con una linea di tendenza altrove manifestatasi (art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001; art. 7, comma 2, lett. b della legge delega 4 marzo 2009, n. 15), il legislatore, «con riguardo al pubblico dipendente in regime di diritto pubblico in linea generale (art. 117 del d.P.R. n. 3 del 1957), e nello specifico con riferimento agli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria (art. 9 del d.lgs. n. 449 del 1992), continua a subordinare l'avvio dell'azione disciplinare alla definizione del procedimento penale iniziatosi sui medesimi fatti. In tal modo, in altri termini, viene esplicitato il nesso che avviluppa, anche per l'ipotesi di sentenza penale di proscioglimento per prescrizione, l'accertamento compiuto dal giudice penale con la valutazione demandata all'autorità amministrativa.

Ne segue che, sul piano costituzionale, entra in fibrillazione con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) il punto di bilanciamento raggiunto dal legislatore con l'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 449 del 1992, nei soli casi in cui, per effetto di esso, l'interesse pubblico a sanzionare il dipendente in via disciplinare venga sacrificato, nonostante la pronuncia penale possa recare in sé un accertamento, implicante responsabilità, in ordine al fatto.



Pare da ritenere, infatti, che, in questa peculiare ipotesi, si rafforzi l'interesse della amministrazione a tener fermi gli esiti dell'accertamento, ed a valutare se da essi possa scaturire la responsabilità disciplinare del dipendente, anzitutto rispetto ai casi in cui l'assoluzione, accertando che il fatto non sussiste o che il dipendente non lo ha commesso, di per sé segna l'esito dell'eventuale procedimento disciplinare avente ad oggetto il medesimo episodio della vita.

La disposizione impugnata, viceversa, somministra una identica regola, quanto al termine di avvio o di ripresa dell'azione disciplinare nel frattempo sospesa, per fattispecie che si differenziano obiettivamente sotto un profilo determinante ai fini del bilanciamento degli interessi contrapposti: per tale via si alimenta anzitutto il dubbio di violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

Inoltre, il Tribunale dubita della legittimità costituzionale della scelta legislativa di equiparare, ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare, la sentenza penale di non doversi procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione alla sentenza penale di assoluzione di cui all'art. 530 cod. proc. pen., anche quando con quest'ultima si accerta che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato, o è stato commesso da persona non imputabile o non punibile.

In queste ultime ipotesi, infatti, l'estraneità del fatto rispetto all'area della rilevanza penale attenua di regola l'esigenza di assumerlo in considerazione a fini disciplinari, atteso il carattere di particolare gravità che l'illecito penale riveste nell'ordinamento.

È vero che, in concreto, può darsi l'ipotesi in cui un fatto penalmente rilevante appaia a fini disciplinari meno grave di un fatto privo di tale requisito.

Tuttavia, la disposizione impugnata finisce per assumere a proprio fondamento tale conclusione in termini generali ed astratti, poiché si giustifica solo se si prende per buona in siffatta misura l'idea che l'interesse dell'amministrazione ad attivarsi in sede disciplinare sia del tutto indifferente alla natura penale della condotta.

Ma, in via di principio, la gravità usualmente connessa a fatti attratti nell'orbita del diritto penale inficia la natura incondizionata di un assunto di tal genere, irragionevolmente posto a base della opzione legislativa gravata dal dubbio di costituzionalità.

Quest'ultimo profilo acquisisce ulteriore forza, nel raffronto con lo sviluppo impresso dal legislatore alla normativa che lega azione penale e azione disciplinare, come interpretata dalla Corte costituzionale.

Il caso della pronuncia legata a prescrizione, infatti, nulla dicendo sul carattere penale del fatto nella minore delle ipotesi, ed anzi potendo affermare la responsabilità penale in via incidentale nella maggiore, sotto tale angolo prospettico pare valutabile alla luce del principio enunciato dalla sentenza n. 186 del 2004 della Corte costituzionale. Quest'ultima, come si è anticipato, ha ritenuto lesiva degli articoli 3 e 97 Cost. l'opzione legislativa che, con riguardo a pronunce di condanna, faceva decorrere il termine per iniziare il giudizio disciplinare dalla conclusione del procedimento penale, anziché dalla comunicazione della sentenza.

La Corte ha, in tale occasione, fatto valere l'esigenza di assicurare «non solo una sostanziale coerenza tra sentenza penale ed esito del procedimento amministrativo, ma soprattutto una linea di maggiore rigore per garantire il corretto svolgimento dell'azione amministrativa».

Diversamente che nell'ipotesi di sentenza di assoluzione, quest'ultima necessità costituzionale può essere sottesa alla pronuncia penale conseguente a prescrizione, per le ragioni sopra esposte. In questa evenienza, in particolare, si profila anche, ove l'esercizio dell'azione disciplinare sia gravato da insuperabile ostacolo, quel pregiudizio connesso «alla perdita di acquisizioni processuali», che il legislatore ha inteso in linea di principio fugare «sul versante dei rapporti tra giurisdizioni», secondo quanto posto in rilievo dalla stessa Corte costituzionale con riferimento al rapporto tra azione penale ed azione disciplinare (sentenza n. 336 del 2009). Pertanto, anche per il caso di prescrizione in sede penale, rilevante nel giudizio principale, è prospettabile che il legislatore abbia «adottato una soluzione sbilanciata a vantaggio del dipendente pubblico, nel senso che gioca a favore di quest'ultimo lo scorrere del tempo necessario per venire in possesso di una notizia (...) che invece dovrebbe - venire comunicata ab initio all'amministrazione» (sentenza n. 186 del 2004), in violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

Del resto, gli sviluppi della giurisprudenza costituzionale successiva alla sentenza n. 264 del 1990, pur collocandosi in modo armonico rispetto a tale pronuncia, hanno ugualmente posto in rilievo che non sempre l'interesse del pubblico dipendente alla più sollecita definizione del giudizio disciplinare può prevalere su quelli intestati all'amministrazione, nei casi in cui le «difficoltà» ad essa frapposte si rivelino, in concreto, manifestamente irragionevoli (sentenza n. 374 del 1995).

Un nuovo giudizio sul bilanciamento raggiunto dal legislatore con l'art. 97, comma 3, del D.P.R. n. 3 del 1957 e con l'analoga disposizione impugnata è dunque sempre possibile, ove si pongano in luce i tratti che connotano la fattispecie particolare rispetto alla regola generale.



Peraltro, una volta inficiata l'equipollenza, per quanto qui interessa, tra sentenza penale di assoluzione e sentenza penale di proscioglimento conseguente a prescrizione (e dunque attenuatesi le ragioni proprie della regola - di favore approntata dal legislatore a vantaggio del pubblico dipendente assolto) viene corroborato invece l'argomento per cui, in linea di principio, un termine di decadenza non può operare, fino a quando chi vi abbia interesse non sia stato posto nelle condizioni di esercitare la relativa potestà.

Nel caso di specie, è in atti la prova che l'amministrazione penitenziaria ha reiteratamente sollecitato i competenti uffici giudiziari a comunicarle in modo tempestivo l'esito del processo penale, e che ciò non è accaduto se non con un ritardo determinante: si profila dunque manifestamente irragionevole la scelta del legislatore, per il caso di sentenza penale conseguente a prescrizione, di configurare una potestà amministrativa disciplinare (sospingendone l'esercizio a seguito dell'azione penale), di assegnarla all'amministrazione cui appartiene l'imputato, e nel contempo di assoggettarla ad un termine perentorio di decadenza, che inizia a decorrere nonostante tale amministrazione nulla sappia, incolpevolmente, dell'esito del giudizio penale, recante accertamenti potenzialmente utili nell'ambito disciplinare.

Un più equilibrato bilanciamento degli interessi contrapposti dovrebbe, invece, considerare che il pubblico dipendente ben può sottrarsi all'incertezza, provvedendo a notificare all'amministrazione la sentenza di proscioglimento, affinché con ciò decorra il termine breve di 40 giorni per avviare il procedimento disciplinare. È vero che analogo argomento è stato svalutato dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 264 del 1990. Ma, anche in tal caso, pare al Tribunale differente la posizione di chi, assolto, ben può fidare su un giudizio che abbia già escluso il rilievo penale del fatto da quella di chi, prosciolto per prescrizione, non sia forte di una simile pronuncia e non possa dunque aver maturato alcun affidamento derivante dalla pronuncia del giudice penale.

4. Per tali ragioni, il Tribunale dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 449 del 1992, nella parte in cui tale disposizione, limitatamente al caso in cui l'imputato sia stato prosciolto a seguito di estinzione del reato per prescrizione, fa decorrere, in assenza di notifica della pronuncia del giudice penale, il termine di 120 giorni per l'avvio del procedimento disciplinare dalla data di pubblicazione della sentenza, anziché dalla data in cui l'amministrazione ne abbia avuto notizia.

P. Q. M.

Non definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe,

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 449 (Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), nella parte in cui tale disposizione, limitatamente al caso in cui l'imputato sia stato prosciolto a seguito di estinzione del reato per prescrizione, fa decorrere, in assenza di notifica, il termine di 120 giorni per l'avvio del procedimento disciplinare dalla data di pubblicazione della sentenza, anziché dalla data in cui l'amministrazione ne abbia avuto notizia;

dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri;


ordina alla segreteria di comunicare la presente ordinanza al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati;

sospende il giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013.

Il presidente: ORCIUOLO

L'Estensore: BIGNAMI



N. 179

Ordinanza del 9 maggio 2013 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sez. distaccata di Lecce sul ricorso proposto da Morciano Maria Consiglia contro il Ministero per i beni e le attività culturali e Comune di Castrignano del Capo.

Giustizia amministrativa - Riordino del processo amministrativo - Nullità della notificazione del ricorso e mancata costituzione in giudizio del destinatario - Previsione della possibilità per il giudice di stabilire un termine perentorio per il rinnovo della notificazione solo nell'ipotesi in cui ritenga che l'esito negativo della notificazione dipenda da cause non imputabili al ricorrente - Eccesso di delega.

- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, art. 44, comma 4.
- Costituzione, art. 76.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 2403 del 2003, proposto da:

Morciano Maria Consiglia, rappresentato e difeso dall'avv. Biagio De Francesco, con domicilio eletto presso Walter Umberto Liaci in Lecce, via Liborio Romano, 45;

Contro Ministero per i beni e le attività culturali, Comune di Castrignano del Capo;

Per l'annullamento del decreto 6 agosto 2003 del Sovrintendente del Ministero per i beni architettonici e per il paesaggio della Puglia con il quale è annullata l'autorizzazione paesaggistica del 9.6.2003 prot. n. 4666 del Comune di Castrignano del Capo (che autorizza l'intervento edilizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 del d.l.vo 490/99) e con il quale si invita il Sindaco del Comune di Castrignano del Capo ad impartire le disposizioni consequenziali; del provvedimento dello stesso organo periferico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 3.10.2003 di conferma del proprio provvedimento del 6.8.2003; dell'implicito provvedimento del Sindaco di Castrignano del Capo di diniego della concessione e/o permesso di edificare nei termini richiesti con la domanda di concessione edilizia; di ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto e/o consequenziale e/o comunque connesso e/o collegato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2013 il dott. Claudia Lattanzi e udito per la parte ricorrente l'avv. Biagio De Francesco.

I — Morciano Maria Consiglia impugna:

a) il decreto 6 agosto 2003 del Sovrintendente del Ministero per i beni architettonici e per il paesaggio della Puglia con il quale è annullata l'autorizzazione paesaggistica del 9.6.2003 prot. n. 4666 del Comune di Castrignano del Capo (che autorizza l'intervento edilizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 del d.l.vo 490/99) e con il quale si invita il Sindaco del Comune di Castrignano del Capo ad impartite le disposizioni consequenziali;

b) il provvedimento dello stesso organo periferico del Ministero per i beni e le attività culturali del 3.10.2003 di conferma del proprio provvedimento del 6.8.2003;

c) l'implicito provvedimento del Sindaco di Castrignano del Capo di diniego della concessione e/o permesso di edificare nei termini richiesti con la domanda di concessione edilizia;

d) ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto e/o consequenziale e/o comunque connesso e/o collegato.

Deduce i seguenti vizi.


Violazione di legge, eccesso di potere, illogicità manifesta, irragionevolezza – violazione dei principi regolatori della materia - assenza e/o carenza di motivazione.

Conclude per l'annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati.

Con ordinanza n. 1225 del 2005 è stata rigettata l'istanza cautelare.

L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

II — Il ricorso, prodotto avverso due provvedimenti della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia (cioè un'amministrazione dello Stato) , è stato notificato presso la sede della stessa e non presso



l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato di Lecce, ufficio nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, cioè il Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce.

Questo comporta la nullità della notificazione ai sensi dell'art. 11, terzo comma, del R.D. n. 1611 del 1933.

Nella memoria depositata il 5 aprile 2013 la ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 291 c.p.c.

La giurisprudenza civilistica è consolidata nel senso che la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio presso l'amministrazione statale intimata e non a questa presso l'Avvocatura dello Stato è nulla e perciò suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291, primo comma, c.p.c. ("La notificazione dell'atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all'amministrazione dello Stato e non presso l'Avvocatura dello Stato, nei casi in cui non si applica la deroga alla regola di cui al r.d. 1611/1933, art. 11, non può ritenersi affetta da mera irregolarità, ma, secondo quanto espressamente previsto da tale disposizione, da nullità e non anche inesistenza. Essa è quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., ovvero di sanatoria nel caso in cui l'amministrazione si costituisca.", Cassazione civile sez. I, 15 settembre 2011, numero: n. 18849; "La notificazione dell'atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all'Amministrazione dello Stato e non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui all'art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, non può ritenersi affetta da mera irregolarità o da inesistenza, bensì — secondo quanto disposto dalla citata norma — da nullità, ed è quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ovvero di sanatoria nel caso in cui l'Amministrazione si costituisca" Cassazione civile sez. I, 27 febbraio 2008, numero: n. 5212).

L'applicazione della regola di cui all'art. 291, primo comma, c.p.c. in questo processo (e ogni qual volta il ricorso ad un'amministrazione dello Stato sia stato notificato a questa presso la sua sede) è impedita dall'art. 44, quarto comma, c.p.a., che recita "Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza".

Nella specie, infatti, l'esito negativo della notificazione dipende da causa imputabile al notificante, che ha indicato il luogo della notifica, cioè la sede dell'amministrazione intimata.

L'Allegato 1 al d.lgs n. 104 del 2010, recante il codice del processo amministrativo, è stato formato nell'esercizio della delega prevista dall'art. 44 della legge n. 69 del 2009, che recita "Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele."

L'obiettivo del coordinamento con le norme del codice di procedura civile, in quanto espressione di principi generali, è stato perseguito con varie norme disposizioni (ad esempio l'art. 73, terzo comma, c.p.a., secondo il quale "Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie") e con il rinvio di carattere generale di cui all'art. 39, primo comma, c.p.a. ("Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali.").

La norma contenuta nell'art. 44, quarto comma, c.p.a. sembra confliggere con la volontà espressamente manifestata dal codice del processo amministrativo nella affermata applicabilità delle norme del processo civile espressione di principi generali, e ancor prima con la delega legislativa, che fissa come principio e criterio direttivo il coordinamento con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali.

Che l'art. 291, primo comma, c.p.c. costituisca espressione di un principio generale — la compiutezza e l'effettività della tutela giurisdizionale — non sembra possa essere messo in dubbio, da qui la non manifesta infondatezza della questione di legittimità relativa alla violazione dell'art. 76 della Costituzione ad opera dell'art. 44 c.p.a., nella parte in cui esclude il potere del giudice amministrativo di fissare al ricorrente un termine perentorio per rinnovare la notificazione, quando la nullità di questa dipende da causa imputabile al ricorrente-notificante.

Circa la rilevanza della questione, si deve osservare che il ricorso è diretto avverso l'atto con cui la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Puglia ha annullato il provvedimento 9 giugno 2003 n. 4663 col quale il Comune di Castrignano del Capo (nell'esercizio della sub - delega contenuta nella legge regionale n. 20 del 2001) ha autorizzato la ricorrente a realizzare un locale ad uso garage al servizio dell'abitazione esistente in località "Salare" del Comune di Castrignano del Capo, nonché avverso il provvedimento di conferma in data 3 ottobre 2003.

La nullità della notificazione del ricorso, in assenza della costituzione dell'Amministrazione intimata, porterebbe quindi alla inammissibilità dello stesso.



P. Q. M.

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina alla Segreteria che l'ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2013.

Il Presidente: CAVALLARI

13C00271

N. 180

Ordinanza del 4 aprile 2013 emessa dal Tribunale di Saluzzo nel procedimento civile promosso da Andreis Laura ed altri contro Ministero della giustizia ed altri

Ordinamento giudiziario - Delega legislativa per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza - Conferimento al Governo mediante disposizione inserita nella legge di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011 - Denunciato mancato esame del relativo emendamento in Commissione referente - Violazione dell'iter ordinario di formazione legislativa e della c.d. "riserva di assemblea" previsti per l'approvazione dei disegni di legge di delegazione legislativa - Incompatibilità ed eterogeneità della delega rispetto al presupposto di necessità e urgenza e al contenuto originario del decreto-legge - Richiamo alla sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale.

- Legge 14 settembre 2011, n. 148 (che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138), art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 72, commi primo e quarto, e 77, comma secondo.

Ordinamento giudiziario - Riorganizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero recata dal decreto legislativo n. 155 del 2012 - Inclusione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Saluzzo nell'elenco delle sedi giudiziarie soppresse, di cui alla tabella A allegata al decreto - Denunciata illegittimità "in via consequenziale", derivante dalla incostituzionalità (per vizio formale) della norma di delegazione - Eccesso di delega - Contrasto con le finalità di risparmio di spesa e di incremento di efficienza nonché con principi e criteri direttivi stabiliti dalla norma di delegazione.

- Decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, art. 1 (limitatamente all'inclusione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Saluzzo nell'elenco di cui all'allegata Tabella A).
- Costituzione, art. 76; legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 1, comma 2, lett. b) ed e).

IL TRIBUNALE

Nella causa iscritta al R.G.I. n. 52/13 promosso da:

Andreis Laura (NDRLRA53T55H727L), nata a Saluzzo (Cuneo) il 15 dicembre 1953, residente in Saluzzo via Pagno n. 87 - Operatore giudiziario F2;

Audagna Marcella (DGNMCL55L54H727K), nata a Saluzzo (Cuneo) il 14 luglio 1955, residente in Saluzzo Frazione Colombaro dei Rossi n. 35 - Funzionario giudiziario F2;

Caldera Monica (CLDMNC66L44L942G), nata a Villafalletto (Cuneo) il 4 luglio 1966, residente in Saluzzo corso G. Ancina n. 9 - Assistente giudiziario F3;

De Fazio Concetta (DFZCCT60M44F888C), nata a Nicastro (Catanzaro) il 4 agosto 1960, residente in Saluzzo via Bodoni n. 37/A - Cancelliere F5;

Forestiero Fabrizio (FRSFRZ69508G674Q), nato a Pinerolo (Torino) l'8 novembre 1969, residente in Lagnasco via Manta n. 15/A - Conducente automezzi F2;



Molinaro Silvano (MLNSVN67E13L219L), nato a Torino il 13 maggio 1967, residente in Cherasco viale della Sibla n. 4 - Conducente automezzi F2;

Ondretti Antonietta (NDRNNT62T54E716J), nata a Lucera (Foggia) il 14 dicembre 1962, residente in Saluzzo via Fiume n. 1 - Assistente giudiziario F3;

Porta Antonella (PRTNNL67S42D205M), nata a Cuneo il 2 novembre 1967, residente in Saluzzo corso G. Ancina n. 7 - Ausiliario F2;

Puppo Laura (PPPLRA65D49D969N), nata a Genova il 9 aprile 1965, residente in Saluzzo via Cuneo n. 4/C - Ausiliario F2;

Testa Paola (TSTPLA72S47L219Z), nata a Torino il 7 novembre 1972, residente in Savigliano via Antica Fornace n. 4 - Assistente giudiziario F3;

Bodrero Patrizia (BDRPRZ69B63H727J), nata a Saluzzo (Cuneo) il 23 febbraio 1969, residente in Verzuolo via Pomarolo n. 91 - Assistente giudiziario F3;

Chiabrando Domenica (CHBDNC67L44LH727P), nata a Saluzzo (Cuneo) il 4 luglio 1967, residente in Saluzzo Vicolo Monte Bracco n. 9 - Assistente giudiziario F3;

Dalmasso Anna (DLMNNA62P45L729B), nata a Venasca (Cuneo) il 5 settembre 1962, residente in Pinerolo via Virginio 32 - Cancelliere F4;

Di Mauro Enrica (DMRNRC66S67H727T), nata a Saluzzo (Cuneo) il 27 novembre 1966, residente in Saluzzo via Valoria Superiore n. 14 - Funzionario giudiziario F2;

D'Aprano Pierina (DPRPRN62B68I822M), nata a Sommariva del Bosco (Cuneo) il 28 febbraio 1962, residente in Bra via Rosselli n. 14 - Centralinista telefonico F1;

Genovese Rosalba (GNVRLB58E59L245T), nata a Torre Annunziata (Napoli) il 19 maggio 1958, residente in Savigliano corso Indipendenza n. 26 - Cancelliere F5;

Giovannini Marina (GVNMRN57S49G674B), nata a Pinerolo (Torino) il 9 novembre 1957, residente in Martiniana Po via Meira Bianca n. 1 - Assistente giudiziario F3;

La Macchia Carmela (LMCCLM76M69F158T), nata a Messina il 29 agosto 1976, residente in Saluzzo via Savigliano n. 6 - Funzionario giudiziario F2;

Margaria Ugo (MRGGUO59E14A660T), nato a Barge (Cuneo) il 14 maggio 1959, residente in Barge via San Martino n. 43 - Direttore Amministrativo F4;

Mezzano Valeria (MZZVLR71R56D969X), nata a Genova il 16 ottobre 1971, residente in Sampeyre via Vittorio Emanuele II n. 109 - Assistente giudiziario F3;

Millone Luciana (MLLLCN70R44D205R), nata a Cuneo il 4 ottobre 1970, residente in Moretta via Faule n. 3 - Cancelliere F3;

Mirisola Salvatore (MRSSVT57B04H281N), nato a Riesi (Caltanissetta) il 4 febbraio 1957, residente in Saluzzo via Trento n. 4/M - Cancelliere F5;

Reynaudò Emanuela (RYNMNL54D69L833E), nata a Viareggio (Lucca) il 29 aprile 1954, residente in Genola via L. Einaudi n. 17 - Assistente giudiziario F3;

Romanin Cinzia (RMNCNZ61R62H727J), nata a Saluzzo (Cuneo) il 22 ottobre 1961, residente in Saluzzo via Bodoni 34/D - Assistente giudiziario F3;

Solaro Sergio (SLRSRG60R03H727G), nato a Saluzzo (Cuneo) il 3 ottobre 1960, residente in Costigliole Saluzzo via Divisione Cuneense n. 6 - Conducente automezzi F2;

Tesio Carla (TSECRL56H53I512H), nata a Scarnafigi (Cuneo) 13 giugno 1956, residente in Scarnafigi via Capello n. 14 - Funzionario giudiziario F2;

Bertero Maura (BRTMRA70S54F351H), nata a Mondovì (Cuneo) il 14 novembre 1970, residente in Saluzzo via Donaudi n. 45 - Funzionario UNEP;

Bravetti Maria Grazia (BRVMGR58E50D653H), nata a Foligno il 10 maggio 1958, residente in Saluzzo - Ufficiale giudiziario;

Coppolino Dario (CPPDRA70D15F839Q), nato a Napoli il 15 aprile 1970, residente in Saluzzo - Ufficiale giudiziario;

Liguori Flavio (LGRFLV71E01H501R), nato a Roma il 1° maggio 1971, residente in Verzuolo - Ufficiale giudiziario;



Olivieri Claudia (LVRCLD76R68B300A), nata a Busto Arsizio (Varese) il 28 ottobre 1976, residente in Luserna San Giovanni via Verdi n. 9 - Funzionario UNEP;

Rosso Adriana (RSSDRN57E65H727X), nata a Saluzzo (Cuneo) il 25 maggio 1957, residente in via Dori Soleri 3/B - Assistente giudiziario F3;

Stella Barbara (STLBBR72L62L219V), nata a Torino il 22 luglio 1972, residente in Cantalupa - Funzionario UNEP;

assistiti dagli avv.ti Domenico Alerino, Davide Ambrassa, Milena Cordero, parti ricorrenti;

Contro Ministero della giustizia, assistito dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, parte convenuta;

Contro:

Presidenza del Consiglio dei ministri;

Presidente in carica della Corte d'appello di Torino;

Procuratore generale in carica presso la Corte d'appello di Torino;

Corte d'appello di Torino;

Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Torino,

parti convenute;

Il giudice Alberto Boetti, letti gli atti, osserva.

1. Svolgimento del processo.

I ricorrenti, tutti dipendenti del Ministero della giustizia appartenenti al personale amministrativo in servizio presso il Tribunale di Saluzzo, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Saluzzo e l'Ufficio U.N.E.P. del Tribunale stesso, hanno chiesto in via di urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. la sospensione dell'efficacia della nota a firma congiunta del Presidente della Corte d'Appello di Torino e del Procuratore Generale presso la medesima Corte del 17 ottobre 2012, della nota del 22 ottobre 2012 n. prot. 5454/2012/S/15.2, della nota del Ministero della Giustizia del 15 ottobre 2012 n. prot 5116 nonché degli atti consequenziali e connessi, instando altresì affinché venisse contestualmente sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2 della legge-delega n. 148/2011 e del decreto legislativo n. 155/2012 emanato in attuazione della stessa.

Gli atti di cui si chiede la sospensione hanno ad oggetto in particolare la procedura di interpello con cui il personale amministrativo degli Uffici Giudiziari soppressi dal d.lgs. n. 155/2012 (tra cui il Tribunale e la Procura di Saluzzo) è stato invitato a presentare domanda di trasferimento nei posti vacanti del Distretto entro il 5 novembre 2012.

I ricorrenti lamentano che i provvedimenti amministrativi in questione sarebbero stati adottati in esecuzione di atti legislativi costituzionalmente illegittimi, ossia dell'art. 1, comma 2 della legge n. 148/2011 e del decreto legislativo n. 155/2012 in relazione ai quali hanno chiesto pertanto di sollevare la questione di legittimità costituzionale con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953.

Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio con l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato eccependo l'inammissibilità del ricorso sia per carenza del periculum in mora sia perché impropriamente proposto ai soli fini di sollevare la predetta questione di legittimità costituzionale i cui presupposti sarebbero incompatibili con le finalità e la struttura del procedimento cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c.

2. Sull'ammissibilità dell'incidente di costituzionalità nel procedimento cautelare.

La domanda cautelare dei ricorrenti — diretta a ottenere la sospensione dei provvedimenti amministrativi con cui è stato disposto l'interpello per il loro trasferimento nelle sedi vacanti del Distretto a seguito della soppressione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Saluzzo prevista dal d.lgs. n. 155/2012 — si fonda essenzialmente sulla dedotta illegittimità costituzionale sia del predetto decreto legislativo sia della relativa legge-delega n. 148/2011, la quale ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

Con l'emanazione del d.lgs. n. 155/2012 il Governo ha quindi provveduto a individuare gli Uffici Giudiziari destinati alla soppressione includendovi, per quanto qui rileva, il Tribunale di Saluzzo e la Procura della Repubblica presso il Tribunale stesso, con effetto a far data dal 13 settembre 2013.

La prima questione da affrontare, in quanto oggetto di una specifica eccezione del Ministero resistente, attiene all'ammissibilità dell'incidente di costituzionalità nell'ambito del giudizio cautelare.

L'Avvocatura dello Stato sostiene infatti che la domanda principale dei ricorrenti — ossia la richiesta di immediata sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati con contestuale rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di costituzionalità — sarebbe inammissibile in quanto l'adozione del provvedimento sospensivo esaurirebbe il potere del giudice adito in sede cautelare e priverebbe in tal modo di rilevanza la questione di



legittimità costituzionale, venendo meno la sua decisività ai fini della decisione della controversia sottoposta al giudice *a quo*.

La tesi in questione non pare condivisibile alla luce di quanto statuito in più occasioni dalla Corte costituzionale circa la possibilità di disporre in sede cautelare la sospensione del provvedimento impugnato in modo provvisorio e temporaneo fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di legittimità costituzionale. La Corte ha osservato che in questi casi permane il requisito della rilevanza poiché la pronuncia, per la sua natura meramente temporanea ed interinale, non determina l'esaurimento del potere cautelare del giudice *a quo* (*cf.*, *ex multis*, sentenze n. 444 del 1990, n. 367 del 1991, n. 183 del 1997).

Anche il Consiglio di Stato si è recentemente pronunciato al riguardo, affermando la possibilità di scomporre il giudizio cautelare in due fasi: nella prima fase la domanda cautelare può essere accolta «a termine», fino alla decisione della questione di costituzionalità contestualmente sollevata; nella seconda fase, all'esito del giudizio di costituzionalità, si decide «definitivamente», tenendo conto, ai fini della valutazione del *fumus boni iuris*, della decisione della Corte costituzionale (*cf.* Cons. St. ord. n. 6277/11).

Sulla base dei predetti autorevoli orientamenti giurisprudenziali deve pertanto ritenersi che sia possibile sollevare la questione di legittimità costituzionale nell'ambito del procedimento cautelare disponendo altresì, in via provvisoria e temporanea, la sospensione del provvedimento impugnato sino alla ripresa del giudizio dopo la decisione della Corte.

3. Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

Ciò premesso, si tratta a questo punto di valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta dai ricorrenti.

Quanto alla rilevanza si osserva innanzitutto che il ricorso si fonda essenzialmente sulla ritenuta illegittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati in quanto direttamente consequenziali ed esecutivi delle norme legislative di cui è stata denunciata l'incostituzionalità.

In effetti non vi è dubbio che gli atti di interpello in questione siano finalizzati a dare esecuzione alla riorganizzazione degli uffici giudiziari disposta dalla legge n. 148/2011 e dal conseguente decreto legislativo, di talché l'eventuale illegittimità costituzionale di queste disposizioni inciderebbe sicuramente sulla validità e sulla stessa ragion d'essere dei provvedimenti impugnati in questa sede.

Si osserva inoltre che tali provvedimenti amministrativi costituiscono un complessivo reticolato in cui è enucleabile un duplice elemento, vale a dire da un lato la sussistenza di un presupposto normativo che li legittima, consistente nel decreto legislativo di accorpamento delle sedi che impone la razionalizzazione delle piante organiche e delle presenze e dall'altro il configurarsi di un effetto sostanzialmente unitario, consistente nello svuotamento degli organici dei tribunali sopprimendi e nella riallocazione delle risorse fra quelli non interessati dalla riforma ovvero comunque accorpanti.


Gli atti amministrativi in discorso, complessivamente considerati, appaiono dunque idonei a vulnerare il diritto fatto valere dai ricorrenti ossia quello alla conservazione del posto di lavoro inteso anche come sua collocazione geografica e quindi di non essere trasferiti fuori dei casi previsti dalla legge, salva la domanda.

Sempre in ordine alla rilevanza della questione si osserva inoltre come nel caso di specie appaia sussistere il requisito del *periculum in mora*.

La rilevanza costituzionale del diritto sopra indicato e la sua incidenza su interessi meritevoli di tutela strettamente inerenti alla persona, che coinvolgono nel modo più ampio la sua sfera di rapporti anche all'infuori dell'ambiente di lavoro (si pensi ad esempio alle conseguenze derivanti dalla necessità di mutare la residenza), appaiono senz'altro giustificare il ricorso alla tutela cautelare, posto che la lesione di tali interessi, una volta verificatasi, non sarebbe suscettibile di essere adeguatamente ristorata.

L'attuazione della procedura di trasferimento dei ricorrenti, nelle more del tempo necessario per la definizione del giudizio di merito, arrecherebbe infatti indubitabili pregiudizi alla loro situazione sia personale che familiare, consistenti nei costi di trasferimento, nei disagi derivanti dalla necessità di reperire nuove residenze abitative, etc., i quali potrebbero rivelarsi non solo inutili ma anche difficilmente ristorabili — attesa appunto la loro incidenza non solo su aspetti di tipo patrimoniale, ma anche sulla complessiva organizzazione di vita dei soggetti coinvolti — nel caso in cui le norme poste a fondamento della riorganizzazione degli uffici giudiziari venissero poi travolte da una pronuncia di illegittimità costituzionale.

L'urgenza di provvedere deriva anche dal fatto che data la rilevanza dei profili coinvolti i ricorrenti dovrebbero attivarsi preventivamente e con celerità al fine di adeguare la loro situazione di vita personale e familiare alla nuova sede lavorativa, non essendo ragionevole attendersi che agiscano in tal senso solo dopo aver già preso servizio nell'ufficio di destinazione.



La questione di costituzionalità delle norme in oggetto appare pertanto rilevante, non potendosi decidere sulla domanda cautelare indipendentemente dalla risoluzione della stessa.

4. Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale appare inoltre non manifestamente infondata alla luce delle seguenti considerazioni.

4.1. L'art. 1, comma 2 della legge n. 148/2011 - Violazione dell'art. 72, commi 1 e 4 Cost.

Il primo profilo di possibile illegittimità costituzionale emerge in relazione al procedimento adottato per l'approvazione dell'art. 1, comma 2 della legge n. 148/2011 che ha previsto la delega legislativa al Governo per la riorganizzazione degli uffici giudiziari.

Tale disposizione è stata infatti introdotta durante l'iter del procedimento di conversione in legge del decreto-legge n. 138/2011 che non conteneva la norma in esame.

La delega è stata in particolare inserita in un «maxi-emendamento» presentato dal Governo al Senato nella seduta dell'Aula del 7 settembre 2011 (l'ultima in cui il d.d.l. è stato discusso) sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Il testo approvato dal Senato è stato poi presentato alla Camera l'8 settembre 2011, è stato esaminato dalla Commissione Bilancio tra l'8 e il 12 settembre 2011 e dall'Aula tra il 12 e il 14 settembre 2011 e anche in questo caso il Governo ha posto la fiducia.

Dal resoconto della seduta d'aula del Senato emerge inoltre che l'emendamento governativo in questione è stato presentato in aula ed è stato trasmesso per il parere alla commissione bilancio senza il preventivo esame da parte della commissione referente.

Potrebbe quindi essere stato violato l'iter ordinario di formazione legislativa (art. 72, 1° comma Cost.) che ai sensi dell'art. 72, 4° comma Cost. deve essere sempre adottato per l'approvazione delle deleghe legislative.

Detto iter parrebbe essere stato violato sia perché è mancato il previo esame da parte della commissione in sede referente sia perché l'introduzione della disposizione di delega legislativa nel procedimento di conversione del decreto-legge ha comportato — per i tempi necessariamente rapidi e vincolati del procedimento di conversione — la quasi totale compressione del dibattito parlamentare il che appare in contrasto con la ratio della c.d. «riserva di assemblea» prevista dall'art. 72, comma 4 Cost. che è quella di consentire il più ampio dibattito parlamentare possibile su questo tipo di atti comportanti il trasferimento della potestà legislativa dal Parlamento al Governo.

4.2. L'art. 1, comma 2 della legge n. 148/2011 - Violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost.

Ulteriori profili di possibile illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2 della legge n. 148/2011 emergono con riferimento alla disposizione di cui all'art. 77 Cost.

Il dubbio di costituzionalità si pone innanzitutto in relazione alla sussistenza dei requisiti della straordinaria necessità e urgenza su cui si fonda ai sensi dell'art. 77, comma 2 Cost. il potere di decretazione d'urgenza del Governo.


La Corte costituzionale ha affermato al riguardo che il difetto dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza, una volta intervenuta la legge di conversione, si traduce in un vizio in procedendo della legge stessa, la quale non esplica dunque alcuna efficacia sanante dei vizi del decreto-legge (cfr. sentenza n. 171 del 2007). Tale orientamento è stato confermato dal Giudice delle Leggi con la pronuncia n. 355/2010 nella quale è stato ulteriormente precisato che la valutazione in termini di necessità e urgenza deve essere effettuata anche per gli emendamenti aggiunti in sede di conversione dal Parlamento.

Nel caso della disposizione di cui all'art. 1, comma 2 della l. n. 148/2011 il dubbio circa la sussistenza dei requisiti in esame si pone considerando che la disposizione contenente una delega legislativa al Governo è per sua stessa natura «a operatività differita» nel senso che essa è immediatamente applicabile solo nei rapporti tra il Parlamento e il Governo, mentre non ha alcuna efficacia nei confronti della generalità dei cittadini fino a quando non viene attuata con l'emanazione del relativo decreto delegato.

Lo strumento della legge-delega appare pertanto incompatibile con la sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza che appaiono implicare l'immediata applicabilità del provvedimento normativo, non solo dal punto di vista formale, ma anche sostanziale ovvero della sua effettiva idoneità a disciplinare le situazioni sostanziali oggetto dell'intervento normativo, che nel caso della legge-delega è invece rinviato al momento dell'adozione del decreto legislativo.

Sotto altro profilo l'art. 77, secondo comma, Cost. potrebbe essere stato violato anche a causa della eterogeneità della disposizione in esame rispetto a quelle originariamente contenute nel testo del decreto legge n. 138/2011.

Come si è già osservato, infatti, la disciplina contenuta nell'art. 1, comma 2 della l. n. 148/2011, contenente la delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, è stata introdotta con



un emendamento in sede di conversione senza che il decreto-legge convertito (recante «ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo») ne facesse alcun cenno.

Tale disposizione, nella misura in cui prevede una disciplina per la revisione della geografia degli uffici giudiziari del tutto assente nel testo del decreto-legge oggetto di conversione, pare quindi introdurre una c.d. «norma intrusa», vale a dire estranea rispetto al testo del decreto-legge originario e come tale suscettibile di violare il dettato di cui all'art. 77, comma 2 Cost., la cui *ratio* impone l'omogeneità del contenuto del decreto-legge, anche come emendato in sede di conversione, al fine di assicurare il necessario legame tra il provvedimento legislativo urgente ed il «caso» che lo ha reso necessario.

Si richiama a questo proposito l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 in cui è stato affermato che «la semplice immissione di una disposizione nel corpo di un decreto-legge oggettivamente o teleologicamente unitario non vale a trasmettere, per ciò solo, alla stessa il carattere di urgenza proprio delle altre disposizioni, legate tra loro dalla comunanza di oggetto o di finalità. Ai sensi del secondo comma dell'art. 77 Cost., i presupposti per l'esercizio senza delega della potestà legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo.

L'inserimento di norme eterogenee all'oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell'urgenza del provvedere ed «i provvedimenti provvisori con forza di legge», di cui alla nonna costituzionale citata. Il presupposto del «caso» straordinario di necessità e urgenza inerisce sempre e soltanto al provvedimento inteso come un tutto unitario, atto normativo fornito di intrinseca coerenza, anche se articolato e differenziato al suo interno. La scomposizione atomistica della condizione di validità prescritta dalla Costituzione si pone in contrasto con il necessario legame tra il provvedimento legislativo urgente ed il «caso» che lo ha reso necessario, trasformando il decreto-legge in una congerie di norme assemblate soltanto da mera casualità temporale. L'art. 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) — là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge «deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo» — pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti a questa Corte, costituisce esplicitazione della *ratio* implicita nel secondo comma dell'art. 77 Cost., il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento (...) Ove le discipline estranee alla *ratio* unitaria del decreto presentassero, secondo il giudizio politico del Governo, profili autonomi di necessità e urgenza, le stesse ben potrebbero essere contenute in atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati. Risulta invece in contrasto con l'art. 77 Cost. la commissione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativa, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei. La necessaria omogeneità del decreto-legge, la cui interna coerenza va valutata in relazione all'apprezzamento politico, operato dal Governo e controllato dal Parlamento, del singolo caso straordinario di necessità e urgenza, deve essere osservata dalla legge di conversione. Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è pienamente recepito dell'art. 96-bis, comma 7, del regolamento della Camera dei deputati, che dispone: «Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge». Sulla medesima linea si colloca la lettera inviata il 7 marzo 2011 dal Presidente del Senato ai Presidenti delle Commissioni parlamentari, nonché, per conoscenza, al Ministro per i rapporti con il Parlamento, in cui si esprime l'indirizzo «di interpretare in modo particolarmente rigoroso, in sede di conversione di un decreto-legge, la nonna dell'art. 97, comma 1, del regolamento, sulla improponibilità di emendamenti estranei all'oggetto della discussione», ricordando in proposito il parere espresso dalla Giunta per il regolamento l'8 novembre 1984, richiamato, a sua volta, dalla circolare sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997 (...) Si deve ritenere che l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta dallo stesso art. 77, secondo comma, Cost., che istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario».

4.3. L'art. 1 del decreto legislativo n. 155/2012 - Violazione dell'art. 76 Cost.

L'eventuale illegittimità costituzionale della legge-delega n. 148/2011, sotto i profili dianzi indicati, comporterebbe in via consequenziale l'illegittimità anche del decreto legislativo n. 155/2012 che vi ha dato attuazione.

Tale decreto parrebbe presentare peraltro vizi di legittimità costituzionale anche in proprio, sotto il profilo dell'eccesso di delega e quindi della violazione dell'art. 76 Cost.



Il riferimento è in particolare all'art. 1 del d.lgs. n. 155/2012 il quale così dispone: «Sono soppressi i Tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al presente decreto». Nell'elenco della tabella A sono compresi il Tribunale di Saluzzo e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Saluzzo.

Detta disposizione, nella parte in cui ha previsto la soppressione dei predetti uffici giudiziari, solleva dubbi circa la sua legittimità costituzionale, sotto il profilo dell'eccesso di delega, per contrasto sia con le finalità sia con i principi e i criteri direttivi posti dalla legge n. 148/2011.

In particolare, quanto alle finalità si osserva che l'art. 1, comma 2 della l. n. 148/2011 ha delegato il Governo a riorganizzare la distribuzione degli uffici giudiziari «al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza».

La soppressione del Tribunale di Saluzzo potrebbe essere in contrasto (e in ciò consiste il dubbio di costituzionalità) con il perseguimento di entrambi i suddetti obiettivi, alla luce innanzitutto dei dati precisati a pagina 19 e seguenti del ricorso, che qui vengono integralmente richiamati, essendo oggettivi.

Non parrebbe quindi sussistere un'esigenza di risparmi di spesa con riferimento agli uffici giudiziari di Saluzzo.

Quanto poi all'incremento di efficienza deve rilevarsi come il Tribunale di Saluzzo sia stato inserito nell'elenco dei Tribunali «virtuosi» (per la verità ancora più efficiente di Alba, Mondovì e dello stesso Ufficio di Cuneo) redatto dal Ministero della Giustizia a norma della legge n. 98/2011, ovvero dei Tribunali che nel corso dell'ultimo anno hanno fatto registrare una diminuzione del carico arretrato superiore al 5%. La soppressione di un ufficio «virtuoso» per capacità di smaltimento dell'arretrato e che risulta inoltre caratterizzato da un elevato numero di procedimenti civili e penali iscritti non pare dunque essere funzionale allo scopo di incrementare l'efficienza del sistema giudiziario.

La norma censurata, sempre limitatamente alla parte in cui ha disposto la soppressione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Saluzzo, presenta inoltre possibili profili di contrasto con i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, lettere *b*) ed *e*) della legge n. 148/2011.

In particolare la lettera *b*) prevede che la revisione della geografia degli uffici giudiziari avvenga «secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane».

La lettera *e*) stabiliva invece che il Governo avrebbe dovuto «assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)», il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni».

Il rispetto dei criteri di cui alla lettera *b*) appare dubbio con riferimento alla decisione di sopprimere il Tribunale di Saluzzo alla luce delle concrete caratteristiche di detto Tribunale.

Infatti, il suo territorio è estesissimo, comprendendo inoltre 3 vallate montane ed il confine con il territorio francese.

Particolarmente significativa la presenza di un aeroporto addirittura intercontinentale ed un carcere indispensabile anche per la Provincia di Torino, che entro la fine del 2013 ospiterà ben 900 detenuti.

Infine, il territorio è attraversato da una rete viaria che collega bene solo i Comuni del circondario con Saluzzo mentre si presenta piuttosto isolato (in modo drammatico per le zone montane) rispetto al territorio dei Tribunali circostanti.

Tale situazione è stata recentemente aggravata dalla soppressione del servizio ferroviario fra Saluzzo e Cuneo e dall'annunciata riduzione delle corse di bus, con la conseguenza che si vorrebbero accorpate uffici a Cuneo costringendo le persone ad un lungo viaggio in auto, arrivando sul posto di lavoro già stanche.

5. Conclusioni.

Alla luce di quanto sopra esposto appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011 in relazione agli articoli 72, primo e quarto comma e 77, secondo comma, della Costituzione.

Appare inoltre rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.lgs. n. 155 del 2012, limitatamente all'inclusione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Saluzzo nell'elenco della tabella A, in relazione all'art. 76 della Costituzione.

Il presente giudizio va quindi sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953 e deve essere ordinata l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Conseguentemente e in via meramente provvisoria e temporanea, fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di costituzionalità, va inoltre disposta nei confronti dei ricorrenti la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti amministrativi impugnati e segnatamente della nota a firma congiunta del Presidente della Corte d'Appello di Torino e del Procuratore Generale presso la medesima Corte del 17 ottobre 2012, n. prot. 5357/2012; della nota a firma



congiunta dei dirigenti amministrativi della Corte d'Appello di Torino e della Procura Generale presso la medesima Corte del 22 ottobre 2012, n. prot. 5454/2012/S/15.2; della nota del Ministero della Giustizia — Direzione Generale del personale e della formazione del 15 ottobre 2012, n. prot. 5116; nonché di tutti gli altri atti preordinati, consequenziali e connessi a quelli precedentemente indicati.

Tale sospensione viene disposta in via meramerte interinale secondo quanto esposto al paragrafo di cui al punto 2 della presente ordinanza e in considerazione della ritenuta esistenza del periculum in mora per le ragioni che sono state sopra evidenziate.

P. Q. M.

1) *Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 1, secondo comma, della legge n. 148 del 14 settembre 2011, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, per contrasto con gli articoli 72, primo e quarto comma e 77, secondo comma, della Costituzione;*

2) *Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012, limitatamente all'inclusione del Tribunale di Saluzzo e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Saluzzo nell'elenco della tabella A), per contrasto con l'art. 76 della Costituzione;*

3) *Sospende il processo e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

4) *Sospende provvisoriamente nei confronti dei ricorrenti l'efficacia della nota a firma congiunta del Presidente della Corte d'Appello di Torino e del Procuratore Generale presso la medesima Corte del 17 ottobre 2012, n. prot. 5357/2012, della nota a firma congiunta dei dirigenti amministrativi della Corte d'Appello di Torino e della Procura Generale presso la medesima Corte del 22 ottobre 2012, n. prot. 5454/2012/S/15.2, della nota del Ministero della Giustizia — Direzione Generale del personale e della formazione del 15 ottobre 2012, n. prot. 5116 nonché di tutti gli altri atti preordinati, consequenziali e connessi a quelli precedentemente indicati.*

Saluzzo, 4 aprile 2013

Il giudice: BOETTI

13C00272

N. 181

*Ordinanza del 3 aprile 2013 emessa dal Tribunale di Tivoli
nel procedimento civile promosso da Cristea Lucia contro Panzini Moreno*

Contratto, atto e negozio giuridico - Caparra confirmatoria - Ritenzione, ovvero obbligo di restituzione del doppio, in caso di inadempimento - Potere (d'ufficio) del giudice di ridurre equamente la somma da ritenere o il doppio da restituire, in ipotesi di manifesta sproporzione o se ricorrano giustificati motivi - Omessa previsione - Violazione del principio di ragionevolezza sotto più profili - Penalizzazione del contraente "debole".

- Codice civile, art. 1385, comma secondo.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Il Tribunale di Tivoli, nella persona del Giudice unico dott. Alessio Liberati, nel procedimento iscritto al numero 4651/2012 RG e proposto dalla sig.ra Lucia Cristea nata a Telenesti (MD) il 25 aprile 1969, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Scattone ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carmelo Tripodi, in Tivoli (RM), via del Lavoro n. 13, giusta delega in atti, attore;



Nei confronti del sig. Moreno Panzini, convenuto contumace;
Ha pronunciato la seguente ordinanza con la quale si solleva di ufficio questione di legittimità costituzionale

IN FATTO

Parte attrice ha citato con atto ritualmente notificato innanzi al tribunale di Tivoli la parte convenuta, per ottenere in via principale la condanna alla restituzione del doppio della caparra (pari originariamente a 45.000,00, per un totale quindi di 90.000,00 euro) e degli altri anticipi successivi (pari a 25.000,00 euro complessivi) corrisposti per l'acquisto di un immobile sito in Canterano, p.za Filippo Antonioni n. 1 (distinto al catasto fg. 4, part. 110, sub 503, part. 112, sub 503) per il quale era stato stabilito un prezzo di vendita di euro 110.000,00. La somma totale da restituire all'attore, come dallo stesso richiesta, è pari quindi a 115.000,00 euro, superiore cioè al valore dell'affare stesso, considerato che quanto corrisposto a titolo di caparra deve essere restituito nel doppio.

In via subordinata e condizionata, l'attore ha richiesto la declaratoria di risoluzione del contratto preliminare di compravendita stipulato in data 15 ottobre 2010 e la restituzione di quanto corrisposto e del danno subito.

Non si è costituito il convenuto.

Alla udienza del 29 marzo 2013, trattandosi di causa documentale, su richiesta di parte attrice, la stessa è stata trattenuta in decisione, senza concessione di termini.

IN DIRITTO

Ritiene il tribunale che dagli atti di causa emerga con chiarezza che la somma fosse stata consegnata a titolo di caparra confirmatoria, come espressamente stabilito nel contratto preliminare del 15 ottobre 2010.

Sussistono ad avviso del tribunale gli estremi per la restituzione del doppio della caparra confirmatoria ex art. 1385 c. 2 c.c. da parte del convenuto promittente venditore.

Giova evidenziare anche che questo stesso tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale per fattispecie analoga, ma in parte diverso, rubricata nel ruolo della ecc.ma Corte costituzionale con il n. 2 del 2013.

La norma in questione e la sua interpretazione. Impossibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata.

L'art. 1385 del codice civile dispone che «Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.

Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali»

Diversamente dall'istituto della clausola penale, disciplinato dall'art. 1384 c.c., in ipotesi di caparra non è dunque consentito al giudice di operare la riduzione dell'importo (ipotesi che con riferimento alla clausola penale la giurisprudenza dopo un lungo dibattito ermeneutico ha ritenuto essere esperibile anche ex officio), atteso che il carattere eccezionale della disposizione contenuta nell'art. 1384 c.c. ne esclude una applicazione analogica.

La giurisprudenza è granitica sul punto e non sussistono precedenti di senso opposto. Del resto la tranciante argomentazione del carattere eccezionale della disposizione contenuta nell'art. 1384 c.c., derivante dalla natura di fattore limitante la libertà negoziale delle parti (*ex plurimis* Casa. civ., Sez. II, 1° dicembre 2000, n. 15391), non consente una diversa interpretazione dell'articolato normativo, escludendo altresì l'ipotesi di una interpretazione diversa e costituzionalmente compatibile.

La quaestio nella fattispecie in oggetto.

Nel caso di specie, come meglio precisato in fatto, la controversia concerne un'azione intentata per richiedere la restituzione del doppio della caparra confirmatoria originariamente prestata (90.000 euro) e degli ulteriori acconti successivamente corrisposti nelle more della stipula del contratto definitivo, per un totale di 115.000, euro.



Nessun dubbio può sorgere in merito alla natura ed alla qualificazione giuridica della dazione a titolo di caparra, attesa la chiara espressione utilizzata nel preliminare.

Del pari, è provata la circostanza che il promissario venditore non si sia adoperato per la stipula del definitivo, facendo decorrere il termine stabilito (3 mesi dal 15 ottobre 2010) senza addivenire alla stipula del definitivo, nonostante esplicito diffide.

Nella fattispecie la somma complessiva da restituire - pari, come detto a 115.000,00 euro - è maggiore del valore stesso dell'affare, essendo stata promessa la vendita dell'immobile per l'importo complessivo di euro 110.000,00.

Ciò premesso, resta un'evidente sproporzione dell'importo pattuito rispetto alla prassi in uso per analoghe operazioni commerciali che impone a questo giudice di valutare se vi siano spazi applicativi per una eventuale riduzione ex officio (che, come ricordato, è oggi ammessa dalla giurisprudenza nella ipotesi di clausola penale ex art. 1384 c.c.).

La riduzione della penale, tuttavia, per quanto già evidenziato, è soluzione impraticabile allo stato della normativa (e per costante giurisprudenza) stante la impossibilità di applicare in via analogica una disposizione di carattere eccezionale che deroga alla libertà negoziale delle parti.

Vi sono dunque elementi per dubitare della compatibilità costituzione della norma di cui all'art. 1385 comma 2 c.c., sotto il profilo della ragionevolezza, nella parte in cui non prevede la possibilità per il Giudice di ridurre la somma da restituire a titolo di caparra confirmatoria consegnata dall'acquirente (o il doppio della caparra in caso di inadempimento del venditore) ove manifestamente eccessiva o ove ricorrano giustificati motivi.

Questione di legittimità costituzionale dell'art. 1385 comma 2 codice civile.

Si ritiene dunque di dover sollevare di ufficio, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, la questione della legittimità costituzionale dell'art. 1385 comma 2 c.c. in materia di caparra confirmatoria, nella parte in cui non dispone che - nelle ipotesi in cui la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra e nella ipotesi in cui, se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra - il giudice possa equamente ridurre la somma da ritenere o il doppio da restituire in ipotesi di manifesta sproporzione o ove, tenuto conto della natura dell'affare e delle prassi commerciali, sussistano giustificati motivi. Va ricordato, a riguardo del parametro della irragionevolezza, che la giurisprudenza della Corte costituzionale, in passato, era orientata nel senso di ricondurre il principio di ragionevolezza all'interno della previsione dell'art. 3 della Costituzione che afferma - come noto - il principio di uguaglianza; di modo che la norma irragionevole era costituzionalmente illegittima in quanto apportatrice di irragionevoli discriminazioni. Come conseguenza di siffatta impostazione era necessario, per accertare l'irragionevolezza della norma, che fosse individuato il c.d. *tertium comparationis*.

Nel tempo la Corte ha affrancato il principio di ragionevolezza sia dal principio di uguaglianza, sia dalla ricerca del *tertium comparationis*, e ne ha poi affermato la violazione anche in assenza di una sostanziale disparità di trattamento tra fattispecie omogenee, allorché la norma presenti una intrinseca incoerenza, contraddittorietà od illogicità rispetto al contesto normativo preesistente o rispetto alla complessiva finalità perseguita dal legislatore.

Tale ipotesi appare ricorrere nel caso di specie, per quanto detto sopra.

Sotto altro profilo non può poi non evidenziarsi come, rispetto all'impianto complessivamente disegnato nel codice del 1942, la materia contrattualistica abbia subito profondi mutamenti negli ultimi anni, soprattutto per le influenze subite dal diritto comunitario.

In particolare si sono susseguiti interventi volti ad assicurare una equità oggettiva delle prestazioni e del complessivo equilibrio contrattuale (anche attraverso la declaratoria di inefficacia delle c.d. clausole abusive).

Anche per questa ragione si dubita della ragionevolezza, nei termini sopra indicati, di una disposizione che non consente di tutelare attraverso rimedi ripristinatori del giudice (oggi ammessi in forma sempre più estesa) una evidente sproporzione che porterebbe ad una restituzione complessiva di somme addirittura superiori al valore stesso dell'affare.

Sulla rilevanza della questione nella fattispecie alla attenzione del tribunale.

Va precisato che la questione che si sottopone alla attenzione del Giudice delle Leggi è di assoluta rilevanza per la fattispecie in oggetto.

Nel caso di specie la questione di diritto appena descritta appare infatti di imprescindibile soluzione per la decisione, dovendosi determinare la quantificazione della somma da incamerare in base a disposto normativo la cui compatibilità costituzionale è messa in discussione per le ragioni che precedono.



P. Q. M.

Visti gli articoli 137 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1984 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 1385 comma 2 c.c. in materia di caparra confirmatoria, nella parte in cui non dispone che – nelle ipotesi in cui la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra e nella ipotesi in cui, se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra – il giudice possa equamente ridurre la somma da ritenere o il doppio da restituire, in ipotesi di manifesta sproporzione o ove sussistono giustificati motivi.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che venga comunicata al Presidente delle due Camere del Parlamento.

Tivoli, addì 29 marzo 2013

Il giudice: LIBERATI

13C00273

N. 182

*Ordinanza del 17 maggio 2013 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto
sul ricorso proposto da Marini Paolo contro Comune di Treviso*

Farmacia - Attribuzione ai Comuni del potere regolamentare in materia di farmacie, con possibilità di esercizio in proprio del servizio farmaceutico - Violazione del principio di libertà di iniziativa economica privata - Lesione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione del principio di sussidiarietà.

- Legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 2, comma 1, secondo periodo, sostituito dall'art. 11, lett. c), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27.
- Costituzione, artt. 41, 97 e 118, primo comma.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1133 del 2012, proposto da: Paolo Marini, rappresentato e difeso dagli avv. Bruno Riccardo Nicoloso, Sergio Dal Prà, con domicilio legale preso a segreteria di questo Tribunale;

Contro Comune di Treviso, in persona del sindaco p.t.; rappresentato e difeso dall'avv. Giampaolo De Piazzi, con domicilio legale presso l'Avvocatura Civica di Venezia in Venezia San Marco 4091;

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

Per l'annullamento della deliberazione della Giunta Comunale di Treviso n. 134 del 18 aprile 2012 recante «individuazione nuove sedi farmaceutiche disponibili sul territorio comunale»;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Treviso;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2013 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori S. dal Prà e B. R. Nicoloso per la parte ricorrente e G. De Piazzi per il comune resistente;



FATTO

Con il provvedimento impugnato la giunta comunale di Treviso ha individuato due nuove sedi farmaceutiche, denominate rispettivamente «Sede n. 25 — zona ospedale regionale di Cà Foncello» e «sede n. 26 — zona Selvana».

La motivazione della delibera impugnata fa tra l'altro riferimento alle seguenti circostanze:

in attuazione dell'art. 11 del D.L. n. 1 del 2012 si deve tenere conto del nuovo rapporto numerico tra farmacie e abitanti in ragione di una sede farmaceutica ogni 3.300 abitanti, considerando l'attuale collocazione delle farmacie, assicurando un'equa distribuzione sul territorio, garantendo l'accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate e tenendo presente che l'apertura delle nuove farmacie deve rispettare la distanza minima di 200 metri dalle altre farmacie;

la popolazione residente al 31 dicembre 2010 era pari a 82.807 abitanti (dati ISTAT) e pertanto in base al sopra richiamato rapporto numerico tra farmacie ed abitanti devono essere individuate ulteriori 2 sedi farmaceutiche, passando da 23 a 25 sedi farmaceutiche;

nella zona che comprende l'ospedale regionale di Cà Foncello e nella zona che comprende il quartiere di Selvana si è riscontrata la necessità di individuare le nuove sedi farmaceutiche al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio delle farmacie, migliorando l'accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate, tenendo in considerazione l'attuale collocazione delle 23 sedi farmaceutiche e verificando il rispetto della distanza minima di 200 metri dalle altre farmacie. Parte ricorrente lamenta che la localizzazione operata dal comune di Treviso ha privilegiato la località di Selvana, quando invece la popolazione ivi residente, può vedere soddisfatte le proprie esigenze di assistenza farmaceutica presso la farmacia del ricorrente, situata nel medesimo bacino d'utenza.

Ritiene che la localizzazione impugnata, lungi dal garantire un servizio in una località che ne è sprovvista, sia posta a tutela del bacino d'utenza delle farmacie comunali, per nulla toccato da detta localizzazione.

Fa riferimento alla circostanza che il comune di Treviso è titolare di più farmacie e di un dispensario farmaceutico, che vengono gestiti attraverso la società partecipata Farmacia Trevigiana S.p.a.

Il comune resistente precisa che il comune di Treviso è socio di minoranza di Farmacie Trevigiane s.p.a., che gestisce otto sedi farmaceutiche.

Parte ricorrente pone quindi il problema del rapporto tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione di un servizio pubblico e sociale, come quello svolto dalle farmacie comunali, da parte dello stesso soggetto ossia il comune di Treviso. Fa in particolare riferimento al libro verde sui servizi di interesse economico generale approvato dalla commissione delle comunità europee in data 21 Maggio 2003, secondo cui la soluzione di affidare le funzioni di regolazione ad organi od enti di governo ponga in forse l'indipendenza ove gli stessi enti o organi abbiano anche la proprietà o il controllo delle imprese operanti nel settore.

Si verificherebbe dunque una situazione d'incompatibilità tale da incidere sul riparto delle - competenze, nel senso che la titolarità di sedi farmaceutiche da parte del comune dovrebbe spostare la competenza regolatoria all'ente di livello superiore; ossia la regione, in attuazione del principio di sussidiarietà verticale.

Il provvedimento impugnato sarebbe pertanto affetto dal vizio di eccesso di potere per esercizio di una posizione dominante.

Parte ricorrente pone conseguentemente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 comma 1 lettera c) e comma 2 del D.L. n. 1 del 2012 convertito dalla legge n. 27 del 2012 per contrasto con il principio di sussidiarietà verticale di cui all'art. 118 comma 2 della costituzione, oltre che dell'art. 97 della Costituzione.

Parte ricorrente ritiene che la norma sopra citata, se interpretata nel senso che attribuisce al comune (e non più alla regione) il potere di istituire le sedi farmaceutiche, sia costituzionalmente illegittima per contrasto con il principio di sussidiarietà verticale, nel senso di attribuire illegittimamente al comune la competenza riguardo l'istituzione delle sedi farmaceutiche.

A sostegno della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata parte ricorrente invoca altresì i principi comunitari di tutela della concorrenza, di repressione dell'abuso di posizione dominante, di sussidiarietà e di proporzionalità.

Parte ricorrente, oltre a chiedere di sollevare la questione di legittimità costituzionale sopra prospettata, lamenta ulteriori autonomi vizi di mancata applicazione di fatto dell'art. 11 del D.L. n. 1 del 2012, perché non sarebbero state adeguatamente considerate le effettive esigenze farmaceutiche dei cittadini e di difetto d'istruttoria e di carenza di congrua motivazione.



DIRITTO

Il collegio ritiene che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 (secondo periodo del primo comma) della legge n. 475 del 1968, nel testo introdotto dalla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 11 del D.L. n. 1 del 2012 come convertito dalla legge n. 27 del 2012 e la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 11 del D.L. n. 1 del 2012, come convertito dalla legge n. 27 del 2012.

Tali articoli hanno introdotto il nuovo potere del comune di identificare le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, in modo che sia assicurato il rapporto, stabilito dal secondo comma dell'art. 1 della legge n. 475 del 1968 (nel testo introdotto dall'art. 11 del D.L. n. 1 del 2012 convertito dalla legge n. 27 del 2012) di una farmacia ogni 3.300 abitanti.

Tale potere comunale, introdotto dall'art. 11 del D.L. n. 1 del 2012, ha abrogato le disposizioni che prevedevano la formazione e la revisione periodica delle piante organiche comunali delle farmacie ad opera di un'autorità sovramunicipale (così Consiglio di Stato III n. 1858 del 2013).

In particolare nella regione Veneto è stato abrogato, per effetto dell'art. 11 del D.L. n. 1 del 2012, l'art. 14 della legge regionale n. 78 del 1980 nella parte in cui attribuisce alla giunta regionale le funzioni amministrative concernenti la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie.

L'art. 11 del D.L. n. 1 del 2012 ha attribuito ai comuni un potere di regolazione del settore farmaceutico in ambito comunale.

Tale potere regolatorio è caratterizzato da un ampio margine di discrezionalità.

Sotto tale profilo non appare idoneo a delimitare la discrezionalità il parametro numerico (contenuto nel secondo comma dell'art. 1 della legge n. 475 del 1968) di una farmacia ogni 3.300 abitanti, perché tale parametro numerico non è riferito alla popolazione di ciascuna zona nella quale deve essere collocata una farmacia, ma al rapporto tra il numero totale delle farmacie da collocare nel territorio comunale ed il numero totale degli abitanti del comune. Tale profilo è reso infatti evidente dal primo periodo del primo comma dell'art. 2 della legge n. 475 del 1968, secondo cui non ogni singola zona, ma ogni comune, nel suo complesso, deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'art. 1 (ossia una farmacia ogni 3.300 abitanti).

L'art. 2 della legge n. 475 del 1968 stabilisce che il potere di zonizzazione attribuito al comune è vincolato ai seguenti scopi:

assicurare un'equa distribuzione sul territorio;

garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.

Tali obiettivi, pur vincolanti, tuttavia non sono idonei ad assicurare un'imparziale zonizzazione delle farmacie perché il comune ha comunque la facoltà di identificare zone, ciascuna con popolazione diversa (pur nel rispetto del parametro medio di una farmacia ogni 3.300 abitanti), in modo che restino favoriti i titolari delle farmacie per le cui zone è stato previsto un maggior numero di abitanti e dunque un più ampio bacino d'utenza.


Si deve al riguardo inoltre ed a maggior ragione considerare che la titolarità delle farmacie può essere stata assunta dal comune, così come effettivamente è avvenuto nel comune di Treviso.

La circostanza che il comune abbia assunto la titolarità di farmacie può indurre il comune stesso a disegnare la zonizzazione comunale delle farmacie in modo tale da favorire le farmacie comunali, assicurando alle stesse un bacino d'utenza maggiore rispetto alle farmacie non comunali. In tal caso non si ha solo una disciplina inidonea ad assicurare un esercizio imparziale del potere regolatorio di zonizzazione, ma un vero e proprio conflitto d'interessi precedente all'esercizio del potere regolatorio.

I limiti posti dal legislatore all'esercizio della discrezionalità, anche considerando i pareri non vincolanti che devono essere richiesti nel procedimento, non sono sotto tale profilo idonei ad assicurare il perseguimento del carattere di imparzialità del potere regolatorio.

Il conflitto di interessi sussiste anche quando, come nel caso di specie, il comune sia socio minoritario di una società di gestione del servizio farmaceutico. Infatti anche in tal caso il minore o maggiore fatturato della farmacia determina un minore o maggiore beneficio economico a favore del comune, essendo anche il socio comune beneficiario degli utili d'impresa e dell'eventuale aumento di valore che l'azienda presbntasse nel corso dell'esercizio.

Il collegio evidenzia che tale inidoneità della disciplina del potere ad assicurarne l'esercizio imparziale non può essere eliminata attraverso un'interpretazione adeguatrice.



Infatti:

non sarebbe possibile sostenere che il potere regolatorio non spetti al comune, ma ad altro ente (in particolare la regione), perché la norma (l'art. 1-*bis* della legge n. 475 del 1968) prevede che la regione può istituire una farmacia nei soli casi seguenti:

a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione;

b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati.

Inoltre l'eventuale interpretazione adeguatrice dovrebbe essere ancorata a parametri idonei a circoscrivere la discrezionalità nell'esercizio da parte del comune del potere regolatorio al fine di assicurare l'esercizio di un potere imparziale. Tali parametri però difettano.

Il collegio ritiene dunque che non siano manifestamente infondate la questione di costituzionalità dell'art. 2 (secondo periodo del primo comma) della legge n. 475 del 1968, nel testo introdotto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 11 del D.L. n. 1 del 2012 come convertito dalla legge n. 27 del 2012 e la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 11 del D.L. n. 1 del 2012, come convertito dalla legge n. 27 del 2012 per contrasto con l'art. 97 della Costituzione, che impone l'imparzialità dell'amministrazione.

Il collegio ritiene altresì non manifestamente infondate la questione di costituzionalità dell'art. 2 (secondo periodo del primo comma) della legge n. 475 del 1968, nel testo introdotto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 11 del D.L. n. 1 del 2012, come convertito dalla legge n. 27 del 2012 e la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 11 del D.L. n. 1 del 2012, come convertito dalla legge n. 27 del 2012 per contrasto con l'art. 118 primo comma della Costituzione (principio di sussidiarietà verticale), perché la possibilità che il comune gestisca farmacie all'atto dell'esercizio del potere regolatorio (in una delle modalità consentite ed a prescindere dall'entità del capitale) evidenzia che il livello comunale non è il livello di competenza adeguato all'esercizio del potere di zonizzazione delle farmacie.

Infatti pur essendo il comune il livello amministrativo più vicino ai cittadini, il comune stesso può trovarsi (come nel caso di specie) in una situazione di possibile conflitto d'interessi, la cui presenza impone lo spostamento della competenza al livello superiore.

Tale necessità di spostamento della competenza al livello superiore è infatti imposto dalla definizione del principio di sussidiarietà, che impone di valutare l'adeguatezza dell'allocazione della competenza e dunque di valutare i fattori ostativi all'allocazione della competenza presso un determinato livello di governo.

Non varrebbe, per argomentare il contrario, sostenere che il comune persegue necessariamente i fini di interesse generale della popolazione locale, come risulterebbe dalle competenze attribuite dalla legislazione ai comuni in materia di pianificazione urbanistica e di rilascio dei permessi di costruire.

Al riguardo si deve invece considerare quanto segue:

a) il settore farmaceutico è un settore caratterizzato da elevati profili di specializzazione;

b) la legislazione prevede molteplici casi in cui, pur presentando la materia interessi territoriali di carattere generale, la competenza è allocata al livello superiore perché l'allocazione della competenza al livello comunale recherebbe pregiudizio ad un efficace perseguimento degli interessi pubblici. Così ad esempio, trattandosi di discariche e di cave, la competenza per la pianificazione, l'individuazione dei siti e l'autorizzazione agli impianti è ripartita tra le regioni e le province perché l'eventuale competenza comunale rischierebbe di pregiudicare gli interessi dell'economia per effetto della volontà dei rappresentanti del comune di auspicare la localizzazione di tali impianti nel territorio dei comuni altrui, ma non nei propri.

Il collegio ritiene altresì d'ufficio non manifestamente infondate la questione di costituzionalità dell'art. 2 (secondo periodo del primo comma) della legge n. 475 del 1968, nel testo introdotto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 11 del D.L. n. 1 del 2012, come convertito dalla legge n. 27 del 2012 e la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 11 del D.L. n. 1 del 2012, come convertito dalla legge n. 27 del 2012 per contrasto con l'art. 41 della Costituzione.

Infatti l'attribuzione al comune del potere regolatorio in materia di farmacie lede la libertà d'iniziativa economica, perché il comune quale possibile soggetto che esercita l'attività economica farmaceutica (anche attraverso la partecipazione in società partecipate) non è posto sullo stesso piano della farmacia privata, ma gli viene attribuito il privilegio, attraverso l'esercizio del potere regolatorio, di assegnare a sé medesimo dei benefici a scapito della farmacia privata, come effettivamente è lamentato da parte ricorrente nel caso di specie.

Il collegio evidenzia altresì che la rilevanza della questione di costituzionalità proposta permane anche nel caso in cui fossero fondati gli ulteriori vizi di mancata applicazione dell'art. 11 del D.L. n. 1 del 2012 e di difetto d'istruttoria e di carenza di congrua motivazione, prospettati con distinto motivo di ricorso.



Infatti l'eventuale annullamento del provvedimento impugnato determinerebbe l'obbligo del comune di Treviso di riesaminare la questione, esercitando nuovamente il potere amministrativo, con il rischio di reiterazione del pregiudizio nei confronti di parte ricorrente, per effetto dell'inidoneità della disciplina dell'esercizio del potere ad assicurarne un esercizio imparziale e della non adeguatezza della competenza comunale all'esercizio del potere regolatorio in materia di farmacie.

In particolare al comune di Treviso non è inibito, sulla base della legislazione vigente, configurare, nell'ambito dell'eventuale riesercizio del potere, le zone di pertinenza delle farmacie in modo da rendere più ampio il bacino d'utenza delle farmacie comunali rispetto alle farmacie private, pur con un provvedimento adottato con motivazione congrua e sulla base di idonea motivazione.

P. Q. M.

Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, in relazione agli articoli 41, 97 e 118 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 (secondo periodo del primo comma) della legge n. 475 del 1968, nel testo introdotto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 11 del D.L. n. 1 del 2012, come convertito dalla legge n. 27 del 2012 e la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 11 del D.L. n. 1 del 2012, come convertito dalla legge n. 27 del 2012.

Sospende il giudizio in corso e dispone, a cura della segreteria della Sezione, che gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte Costituzionale per la risoluzione della prospettata questione, nonché la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della medesima ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2013.

Il Presidente: DI NUNZIO


L'estensore: MORGANTINI


13C00274

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GUR-035) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**

- annuale € **300,00**
- semestrale € **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**

- annuale € **86,00**
- semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 1 3 0 8 2 8 *

€ 2,00

